



COMUNE DI PESCANTINA
PROVINCIA DI VERONA

~~ORIGINALE/COPIA~~

N° 27 Reg. delib.	Ufficio competente Tributi e Commercio N. proposta 29
----------------------	---

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO

**RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2013**

Il giorno ventisette del mese di agosto dell'anno duemilatredici alle ore 18:00,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù dei poteri conferitegli dal Decreto del Presidente della Repubblica del 05.08.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22.08.2013, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Corrado Costa, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI PESCANTINA
Provincia di Verona

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario
Con i poteri del Consiglio Comunale


**OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.) - ANNO 2013**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 E SMI

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Pescantina, 27 050. 2013

IL RESPONSABILE
PILOTTO dott. Marzio



Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Pescantina, li 27 050. 2013

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI FINANZIARI
PILOTTO dott. Marzio



OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (L.M.U.) - ANNO 2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto Prefettizio n. 11801 in data 29.05.2013 di sospensione del Consiglio Comunale del Comune di Pescantina;

Visto che con lo stesso Decreto è stata nominata la Dott.ssa Rose Maria Machinè Vice Prefetto, in servizio presso la Prefettura di Verona, quale Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Pescantina;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 05.08.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22.08.2013, di scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Pescantina;

Visto che con lo stesso Decreto è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Pescantina fino all'insediamento degli organi ordinari la dott.ssa Rose Maria Machinè;

PREMESSO che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013, è stato prorogato al 30 settembre 2013 dall'art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013 convertito in Legge 64/2013, che ha modificato l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 08 aprile 2013, n. 35, stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 maggio dell'anno a cui la delibera si riferisce;

RICORDATO che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 prevede all'art. 13 commi 6 – 7 – 8 - 9 le seguenti aliquote IMU:

- Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- Aliquota del 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1%;
- Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380 della Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a): *"è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011"*;
- lettera f): *"è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13"*;
- lettera g): *"i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D"*;

PRESO ATTO che per effetto delle norme sopra citate, il gettito IMU 2013 è quindi riservato interamente al comune, tranne che per la quota relativa agli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolata con l'aliquota standard dello 0,76%, che è destinata, come detto, allo Stato;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30/09/2013;

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale N° 20 del 11/06/2012 – esecutiva – è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)";

PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n. 12 del 30/04/2013 "Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – anno 2013", esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate, per l'anno 2013, le seguenti aliquote e detrazioni:

ALIQUEUTE

- aliquota di base 1,03 per cento, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;

- aliquota ridotta 0,4 per cento, da applicare:
 - a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

L'aliquota dello 0,4 per cento si applica anche alle unità immobiliari di pertinenza esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

- aliquota agevolata 0,46 per cento, da applicare alle abitazioni concesse in comodato gratuito tra genitori e figli.
- aliquota ridotta 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;

DETRAZIONI

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

VISTA la nota in data 18/07/2013, prot. n. 10545, con la quale l'Ufficio Ragioneria, in sede di predisposizione delle verifiche degli equilibri di bilancio e dell'andamento del patto di stabilità alla data del 30 giugno 2013, ha evidenziato che l'entrata derivante dall'applicazione delle aliquote IMU, così come approvate con deliberazione di C.C. n. 12/2013, non consente il rispetto del patto di stabilità interno, mettendo a rischio gli equilibri di bilancio;

VISTE le comunicazioni trasmesse dai funzionari responsabili delle posizioni organizzative dell'Ente, ove si evidenzia l'impossibilità di apportare ulteriori riduzioni di spesa sui capitoli di competenza;

CONSIDERATO che al fine di assicurare il pareggio del bilancio 2013 in corso di predisposizione, alla luce degli ulteriori tagli del fondo di solidarietà comunale imposti dalla "Spending Review" e dalla Legge di Stabilità 2013, nonché per il mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e per garantire i servizi alla cittadinanza, è necessario procedere a rideterminare in aumento alcune aliquote IMU, nella stessa misura applicata nell'anno 2012, prevedendo inoltre un'aliquota agevolata da applicare alle abitazioni concesse in comodato gratuito tra genitori e figli e precisamente:

- aliquota di base 1,06 per cento, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
- aliquota ridotta 0,6 per cento, da applicare:
 - a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

L'aliquota del 0,6 per cento si applica anche alle unità immobiliari di pertinenza esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

- aliquota agevolata 0,66 per cento, da applicare alle abitazioni concesse in comodato gratuito tra genitori e figli.

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

ACQUISITI nel merito i pareri del responsabile dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

D E L I B E R A

1) di rideterminare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le aliquote dell'Imposta municipale propria per l'anno 2013, come segue:

- aliquota di base 1,06 per cento, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
- aliquota ridotta 0,6 per cento, da applicare:
 - a) all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

L'aliquota del 0,6 per cento si applica anche alle unità immobiliari di pertinenza esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie;

- **aliquota agevolata 0,66 per cento**, da applicare alle abitazioni concesse in comodato gratuito tra genitori e figli.
- **aliquota ridotta 0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;

2) di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

3) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;

5) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 13/bis, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modificazioni, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma.

ed inoltre

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.


OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2013

Letto approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Rose Maria Machinè



IL SEGRETARIO GENERALE
Costa dott. Corrado



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 D AGO, 2013

Pescantina, 3 D AGO, 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gozzi dott. Emilio
L'ISTRUTTORE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Cristina Venturi



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il : _____

a norma dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Pescantina, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Costa dott. Corrado
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Gozzi dott. Emilio